

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

IL TRIBUNALE

L'anno 2022 giorno 13 del mese di Gennaio in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. [REDACTED]		Presidente
" [REDACTED]		Giudice relatore
" [REDACTED]		Esperto
" [REDACTED]		Esperto

con la partecipazione dei Dott. [REDACTED] - Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BOLOGNA e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90

presentata da [REDACTED], nata a [REDACTED] (Prov. [REDACTED]) (ITALIA) il [REDACTED], detenuta presso la Casa Circondariale di [REDACTED] VIA [REDACTED] con fine pena al 28/10/2023;

OSSERVA

[REDACTED] sta espiando la pena detentiva di anni 6 mesi 10 e giorni 10 di reclusione giusto provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] in data [REDACTED]/2020 per reati di furto con strappo (2008), rapina impropria e danneggiamento (2014), evasione (2017), rapina aggravata e lesioni personali (2017), e ancora evasione (altre due condanne per fatti del 2019).

La pena decorre dal 04/06/2019 e termina allo stato attuale in data 28/10/2023.

L'istanza di affidamento terapeutico è ammissibile in quanto è presente la documentazione SERT che attesta lo stato e l'attualità della tossicodipendenza da oppioidi della detenuta e vi è anche la documentazione relativa al programma terapeutico da eseguirsi presso la comunità [REDACTED]. L'istanza è ammissibile anche in relazione all'entità della pena ancora da espiare, abbondantemente inferiore ad anni 4.

Sul conto della detenuta incombono, oltre ai reati in espiazione, precedenti penali per furto in concorso (1998), falso ideologico in atto pubblico (2000), furto (2000) e danneggiamento. Inoltre, presso la Procura di [REDACTED] risultano incardinati procedimenti penali tuttora pendenti per reati di furto aggravato (2017) ed evasione (2018).

Occorre rammentare che questo Tribunale di Sorveglianza con ordinanza 10/09/2020 aveva disposto la revoca di un precedente affidamento terapeutico che la [REDACTED] stava eseguendo proprio presso la comunità [REDACTED] a causa di allontanamenti ingiustificati dalla struttura, ricadute nel consumo di sostanze e atteggiamenti rabbiosi e aggressivi rivolti agli operatori della struttura e ad altri utenti.

Premesso che nessuna questione di applicabilità del divieto triennale ex art 58 quater OP può porsi nel caso di specie in quanto è principio ormai noto e pacifico che la revoca di un affidamento in prova in casi particolari non esplica la pesante conseguenza sanzionatoria del divieto triennale di concessione di benefici (sentenza Cass. Sez. I n. 75 del 29/11/2019, da ultimo sentenza Cass. Sez. I n. 17821 del 11/03/2021), si tratta in questa sede di verificare se oggi la [REDACTED] può considerarsi nuovamente pronta a intraprendere un tipo di percorso che poco più di un anno è fallito.

In merito a tale profilo, dalla relazione di sintesi emerge che la detenuta è rientrata in carcere a [REDACTED] dopo la revoca in data 26/09/2020. Dunque dal periodo di fallimento del precedente percorso di cura è ormai trascorso un anno e cinque mesi. La condotta intramuraria è sempre stata regolare e corretta, la detenuta ha partecipato con impegno alle attività trattamentali proposte (particolare sottolineatura viene posta circa la

positiva prova che la detenuta ha dato di se stessa nello svolgere il lavoro di aiuto cuoca nella cucina detenuti), ha mantenuto periodici contatti telefonici e visivi con la madre e i figli e, soprattutto, sul versante personologico ha dimostrato maggiore propensione (rispetto al passato) a rivisitare le modalità disfunzionali adottate nelle relazioni interpersonali durante l'esistenza pregressa e pare, infine, aver compreso l'impatto negativo che il consumo di sostanze ha determinato rispetto alle proprie scelte di vita. Appena giunta nel penitenziario [REDACTED] la detenuta ha avviato periodici colloqui con gli operatori dell'equipe Sert interna con i quali è stato svolto un confronto costruttivo. Si riferisce, inoltre, di una evoluzione della personalità di [REDACTED] che nel corso del tempo ha mostrato di saper gestire situazioni di stress senza ricorrere all'aggressività del passato, riuscendo ad evitare conflitti e utilizzare forme comunicative efficaci e costruttive. La detenuta, inoltre, ha potuto svolgere da remoto molteplici colloqui con gli operatori della CT Casa di [REDACTED] (colloqui ai quali erano presenti anche i medici del Sert di [REDACTED] con i quali ha tematizzato i precedenti comportamenti disfunzionali e problematici mostrando una significativa apertura al confronto in modo critico e responsabile. All'esito dei colloqui, gli operatori della CT menzionata e il medico del curante del Sert di [REDACTED] hanno ritenuto di dover formulare parere favorevole all'ammissione di [REDACTED] al programma terapeutico da effettuarsi presso Casa di [REDACTED]

Il Tribunale ritiene di poter accogliere l'indicazione degli operatori del Sert e di poter pertanto concedere a [REDACTED] la misura richiesta.

È indiscusso che la detenuta sia affetta da radicata problematica di dipendenza da oppioidi che con tutta evidenza ha influenzato il suo curriculum criminale. In altri termini, è pacifico che alla radice della devianza e delle condotte antigiuridiche della detenuta vi sia la problematica di tossicodipendenza. Dall'istruttoria però sono emersi sufficienti elementi per ritenere la detenuta meritevole di una nuova opportunità di cura in ambito extramurario, atteso che essa ha vissuto questo anno e mezzo circa di carcerazione in modo costruttivo e propositivo, dando prova di essere seriamente intenzionata a mettere in discussione il proprio stile di vita e di avviare un percorso di affrancazione dal mondo delle sostanze. I colloqui svolti con gli operatori le hanno consentito di focalizzare maggiormente le proprie responsabilità in merito al fallimento dell'ultimo programma e la donna ha risposto alle sollecitazioni mostrandosi aperta alla correzione e desiderosa di rimettersi in gioco.

Gli elementi menzionati si ritengono sufficienti per poter concedere la misura richiesta, essendo al contempo necessario ricordare alla detenuta che il percorso di cura sarà con tutta probabilità lungo e faticoso e che l'impegno da approfondire, pertanto, sarà elevatissimo, dovendosi infine sottolineare come a fronte di una possibilità già sprecata difficilmente in futuro potranno esserne concesse altre qualora anche questo tentativo dovesse naufragare.

P.Q.M.

Visto l'art. 94 D.P.R. n. 309/90 e l'art. 99 D.P.R. n. 230/2000
Sentito il parere conforme del PG.,

AFFIDA

[REDACTED] in prova al servizio sociale in riferimento al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di [REDACTED] in data [REDACTED] 2020 per tutta la pena ancora da eseguire ossia fino al 28/10/2013, salva diversa determinazione dell'organo dell'esecuzione competente.

DISPONE

Le seguenti PRESCRIZIONI:

L'affidata stabilirà con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di [REDACTED] un rapporto continuativo attraverso contatti periodici, la cui frequenza sarà indicata dagli operatori dell'Ufficio stesso (si autorizzano gli spostamenti presso detto Ufficio);

l'affidata manterrà domicilio in [REDACTED] - frazione [REDACTED], via [REDACTED] c/o CT [REDACTED] e non lo modificherà senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di [REDACTED]

l'affidata si tratterrà al domicilio residenziale sopra indicato in via permanente, salvo eventuali uscite (comunque limitate al territorio della Provincia di [REDACTED]) rientranti nel programma terapeutico e sempre in presenza di un operatore scelto dai responsabili della CT.;

l'affidata seguirà il programma di recupero predisposto dal Ser.T. di [REDACTED] secondo le indicazioni dei responsabili del Servizio, che potranno disporre il trasferimento in altra sede compresa nell'ambito territoriale del Magistrato di Sorveglianza competente e operare e consentire gli spostamenti provvisori e temporanei che siano utili allo svolgimento del programma stesso;

l'affidata non dovrà frequentare pregiudicati, né tossicodipendenti (salvo gli atri ospiti della struttura oppure gli altri utenti del SERT), né luoghi di loro abituale ritrovo; non farà uso di stupefacenti né tantomeno di alcolici;

l'affidata manterrà una condotta adeguata e rispettosa delle regole imposte dalla struttura ospitante, e non commetterà illeciti.

DISPONE l'immediata scarcerazione della detenuta ove non ristretta anche per altra causa.

Il presente provvedimento non avrà effetto se l'interessata non sottoscriverà il verbale di accettazione delle prescrizioni, redatto dal Direttore della Casa Circondariale o da un suo sostituto.

L'esecuzione della presente ordinanza resta inoltre condizionata all'effettuazione di tampone molecolare con esito negativo al COVID-19.

Dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di Sorveglianza di [REDACTED]

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

[REDACTED], 13-01-2022

IL MAGISTRATO ESTENSORE		IL PRESIDENTE
[REDACTED]		[REDACTED]